

Scadenze

Ottobre 2020

<p>1 GIOVEDÌ</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 4 marzo 2011.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con</p>

	<p>l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° ottobre - 30 settembre, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° ottobre 2015 - 30 settembre 2016; • 1° ottobre 2016 - 30 settembre 2017. <p>l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

13 MARTEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

15 GIOVEDÌ

COMUNICAZIONI

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**Riferimenti normativi**

- Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- UIF, provvedimento 28 marzo 2019.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolli di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
IVA	<p>Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi</p> <p>Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di settembre, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p>Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

SCRITTURE
CONTABILI**Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili**

Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

**Riferimenti normativi**

- L. 16 dicembre 1991, n. 398;
- D.M. 11 febbraio 1997;
- Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133;
- Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

16 VENERDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

**Riferimenti normativi**

- Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Versamento ritenute emolumenti arretrati</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1002 - Ritenute su emolumenti arretrati".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità di cessazione collaborazioni a progetto</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione deposito Monte Titoli</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli utili delle azioni e dei titoli che risultano immessi nel sistema accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e altri intermediari che hanno aderito al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1, D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto assicurazioni sulla vita</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi, corrisposti nel corso del mese precedente, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscatti di polizze a vita; - riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; • Art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1996, n. 549; • Art. 1 del D.M. 30 novembre 1999; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24; si fa presente che a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" sostituisce il codice tributo "1004".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di settembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1, D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta su proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute su premi lotterie e simili <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	Ritenute su dividendi e utili <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Artt. 3 e 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di settembre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, L. 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1052 - Indennità di esproprio occupazione".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11 comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni corrisposti nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1047 - Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;

- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.



Riferimenti normativi

- Art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;
- Art. 6, D.L. 23 maggio 1994, n. 307;
- Art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).



Riferimenti normativi

- Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6009 – Versamento Iva mensile-settembre".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IVA	<p>Iva a credito dell'erario risultante dalla dichiarazione annuale</p> <p>Attività - Versamento della ottava rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'Iva inerente l'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale" e "1668" per l'ammontare degli interessi di dilazione.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1 marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E; • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 56.
<p>VERSAMENTI</p>	<p>Modello Redditi ENC - Versamento</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della terza rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio; • della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
VERSAMENTI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio; • della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.</p>

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.



Riferimenti normativi

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

VERSAMENTI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

- della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

- della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
- della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 2003 – Ires – saldo;
- 2001 – Ires acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;

- 3812 - Irap acconto - prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

VERSAMENTI

Modello Redditi SP - Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

- della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

- della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
- della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto;
- 3844-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;

- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

20 MARTEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 26 D.L. n. 23/2020):

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.

Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

- "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".



Riferimenti normativi

- Tariffa, art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- D.M. 17 giugno 2014;
- Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E.

21 MERCOLEDÌ

IVA

Soggetti che hanno aderito al MOSS - Dichiarazione e versamento Iva

Attività - Presentazione in forma telematica, di apposita dichiarazione, relativa al terzo trimestre, al fine di assolvere l'adempimento previsto dall'art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Entro lo stesso termine va effettuato il versamento dell'IVA trimestrale.

Soggetti obbligati - Soggetti che aderiscono al regime facoltativo Moss per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

Modalità - Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l'apposito schema online.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.

Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l'altro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l'IVA dovuta in ciascuno Stato. In assenza di operazioni, la dichiarazione va, comunque, presentata con saldo pari a zero.

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione va fatto:

- 1) per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
- 2) per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.



Riferimenti normativi

- Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2014;
- Decreto 20 aprile 2015;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 luglio 2016.

26 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità trimestrale



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).



Attenzione

A partire 2018:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Art. 3, Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Art. 1, Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336;
- Agenzia delle Dogane, nota 9 ottobre 2017.

28 MERCOLEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS

(risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21.07.2020